

Traduzione<sup>1</sup>

## Convenzione

### tra la Svizzera e la Francia concernente la determinazione del confine tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell'Alto Reno

Conclusa il 3 dicembre 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 30 giugno 1960<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° dicembre 1960

Entrata in vigore il 1° dicembre 1960

---

*Il Consiglio Federale Svizzero*

*e*

*Il Presidente della Repubblica Francese,*

*Presidente della Comunità,*

atteso che la descrizione del confine franco-svizzero tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell'Alto Reno, come è recata nel processo verbale di determinazione, del 24 dicembre 1818, si dimostra vieta,

considerata, per tanto, l'opportunità d'una nuova determinazione del confine in quel tratto,

hanno risolto di concludere una convenzione.

A tale scopo, hanno nominato loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatisi in buona e debita forma, hanno convenuto:

#### **Art. 1**

La linea del confine franco-svizzero tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell'Alto Reno, è stabilita secondo i processi verbali descrittivi dei termini dall'1 al 16 e dei termini retrostanti RM I/F e RM I/S, allegati alla presente convenzione della quale sono parte integrante<sup>3</sup>.

#### **Art. 2**

La linea del confine franco-svizzero sul Reno, tra il Cantone di Basilea Città e il Dipartimento dell'Alto Reno, è formata dalla linea mediana, cui, per ragioni pratiche, è sostituita una linea poligonale di sei segmenti, compensativa delle aree permu-

RU 1960 1555; FF 1960 I 1245 ediz. ted. 1273 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 n. 6 del DF del 30 giu. 1960 (RU 1960 1547).

<sup>3</sup> Questi processi verbali non sono stati pubblicati nella RU.

tate. Questa linea è rappresentata sul piano allegato alla presente convenzione, della quale è parte integrante<sup>4</sup>.

### **Art. 3**

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati in Berna. Essa entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

*In fede di che*, i plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Parigi, il 3 dicembre 1959, in due esemplari originali.

Per il  
Consiglio Federale Svizzero:

Bindschedler

Per il  
Presidente della Repubblica Francese,  
Presidente della Comunità:

J. D. Jurgensen

<sup>4</sup> Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1960** dopo la pag. 1556), non è riprodotto nella presente Raccolta.